



QUESTURA DI GENOVA

TABELLA DEI GIOCHI PROIBITI

Agli effetti dell'art. 110, 1°c. TULPS approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, dell'art. 195 del relativo regolamento di esecuzione e della legge 20.05.1965 n. 507, modificata dalla legge 17.01.1986 n. 904, in tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o alla installazione di apparecchi da gioco della città e provincia di Genova, a tutela del pubblico interesse, sono vietati i seguenti giochi:

1. GIUOCHI ALLE CARTE

Baccarat - banco di faraone - banco fallito - bassetta o camuffo o tayè - bazzica berlina - bestia o maus - biribisso - camuffo - caratella - chemin de fer - cocco - concencina - conchino o canzino - domino - erbeta o punto del marinaio - ecartè - faraone - goffetto o goffo - lanzichenetto - lausqueneet - macao o giuoco del nove - mazzetto - mignon - naso - passa o manca dieci - piattello - pitocchietto - pariglia - poker - primiera - pozzette - punto - quaranta - quindici o diavolo - ramino - stoppa - settemezzo - tre carte - trentuno - trenta e quaranta - trentacinque o mercante in fiera - trentasei o turchinetto - undici e mezzo - ventuno e zecchinetto;

2. GIUOCHI AL BILIARDO E BIGLIARDINI

Bazzica - battifondo o banco - baccaret con birilli - biliardino russo o turco o a trottola - biliardo inglese o francese - biliardo a trottola - carrettella o lumaca - bismark - campanello - giardinetto - gioco del tre o del nove - macao con birilli - gioco del tre e del nove - periglia - ponte - pulla - rosso e bianco o rosso e nero - turco inglese - macao con birilli - parigina e buchette;

3. ALTRI GIUOCHI

Bella o bella bianca - bianca o bella birinca - cavallini - dadi - dei tre dadi scantonati - del dado con sedici poste - fiera - gibellino ossia testa e croce - morra - passatella o tocca - roulette di qualsiasi specie - tornello - vorotto - carosello - cavallini - tombola e lotterie (salvo i casi espressamente stabiliti dalla legge) - riffa;

E' VIETATO ORGANIZZARE - GESTIRE O PARTECIPARE A SCOMMESSE FUORI DAI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.

Sono vietati tutti gli altri giochi di qualsiasi specie non compresi nella presente tabella che presentino caratteristiche analoghe ai giochi sopraindicati.

- APPARECCHI E CONGEGNI AUTOMATICI, SEMIAUTOMATICI ED ELETTRONICI DA TRATTENIMENTO O DA GIOCO DI ABILITA':

nel pubblico interesse, si prescrive quanto appresso enunciato:

- laddove sia prevista una qualsivoglia forma di vincita, che non potrà essere celata e dovrà essere visualizzata sul monitor o display dell'apparecchio, la stessa dovrà essere acquisita in unica soluzione;
- laddove gli apparecchi e congegni fossero dotati, nell'ambito della partita, di "fasi di gioco" (c.d. "moltiplicatori") che danno la possibilità di aumentare i punti, le stesse non dovranno consentire vincite superiori a quelle previste dalla legge;

- durante la fase di gioco gli apparecchi e congegni non dovranno consentire l'introduzione di ulteriore monete al fine di permettere la continuazione della medesima partita;
- il divieto di utilizzo degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'art.110, comma 6 del TULPS ai minori di anni 18 deve essere riportato su apposito cartello ed apposto sulla macchina in modo ben visibile al giocatore;
- gli apparecchi e congegni di cui all'art.110, comma 7, lettera a) e b) del TULPS devono essere muniti di meccanismi o dispositivi i quali accettino esclusivamente l'introduzione di monete metalliche, nella divisa corrente, per un valore non eccedente il costo di una singola partita, e cioè rispettivamente 1 euro e 50 centesimi di euro;
- l'utilizzo degli apparecchi e congegni di cui all'art.110, comma 7, lettera b) del TULPS è vietato ai minori di anni 16 in modo esclusivo; ai minori di anni 18 e maggiori di anni 16 è consentito solo se accompagnati da esercente la potestà sui minori o adulto da questi delegato;
- gli apparecchi e congegni di cui all'art.110, comma 7, lettera c) del TULPS sono attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche ed il costo della singola partita non potrà essere superiore a 2 euro;
- a tutela dei minori è vietato l'installazione di apparecchi di tipo audiovisivo che contengano sequenze particolarmente crude o brutali o scene che, comunque, possano creare turbamento o forme imitative nel minore che partecipi al gioco e che ne sia spettatore;
- non devono essere resi disponibili ai minori degli anni 18 apparecchi di tipo audiovisivo suscettibili, per le scene di violenza, di nuocere allo sviluppo psicologico dei minori;
- l'utilizzo degli apparecchi contemplati nell'art. 110 TULPS non può avvenire prima delle ore 10:00.

Al fine di ottemperare alle prescrizioni imposte, gli esercenti potranno accertare l'età anagrafica del cliente.

Si richiamano, per la puntuale osservanza, tutte le prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti o dall'Autorità.

Ai sensi dell'art. 195 REG. TULPS la presente tabella, vidimata dal Sindaco o suo delegato, deve essere esposta in luogo visibile negli esercizi ed in tutte le sale o ambienti nei quali siano tenuti i giochi.

La presente tabella riordina e sostituisce tutte le precedenti prescrizioni emanate in materia da questa Autorità di PS.

SANZIONI:


Il titolare che nel suo locale (sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati) tollera giochi non d'azzardo, ma tuttavia vietati dall'Autorità di PS con la presente tabella, è punito a norma dell'art. 723 codice penale.

Oltre le sanzioni previste dal codice penale per il giuoco d'azzardo, i contravventori alle prescrizioni previste dall'art. 110 TULPS sono puniti a norma del medesimo articolo.

Qualora vengano riscontrate violazioni alle disposizioni concernenti gli apparecchi contemplati dall'art. 110 TULPS, il Questore - Autorità di PS - può sospendere la licenza dell'autore degli illeciti per un periodo fino a tre mesi.

Genova 16 GEN 2004

IL SINDACO
GIUSEPPE PERICU



IL QUESTORE
Fiorfolli

